

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MARTEDÌ 22 APRILE 1969

(14^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito della discussione e rinvio:

« Riforma del codice penale » (351):	
PRESIDENTE	Pag. 215, 218, 219, 220, 221
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	219
LEONE, relatore	216, 218, 219, 220, 221
MANNIRONI	220
PETRONE	219, 220

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Cassiani, Coppola, Dal Falco, De Matteis, Falcucci Franca, Fenoaltea, Filetti, Finizzi, Leone, Mannironi, Montini, Petrone, Tedesco Giglia, Venturi e Zuccalà.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Collella.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

VENTURI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Riforma del Codice penale » (351)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Riforma del Codice penale ».

Avrei desiderato che fossimo stati in maggior numero perchè devo rivolgere una raccomandazione, che poi ripeterò singolarmente ai colleghi, nella forma più amichevole possibile. Qualche collega nel corso dell'ultima seduta — e si tratta di qualche collega oggi assente — si è chiesto se non sia possibile ed anche opportuna, esaminando i singoli articoli della riforma del Codice penale, qualche digressione, qualche raffronto con altre norme. La domanda, evidentemente, sembra superflua: va da sè, infatti, che le esigenze della discussione possono anche

comportare delle digressioni. Ma è necessario evitare quello che la scorsa settimana è avvenuto, ad onta di mie interruzioni molto amichevolmente e cortesemente fatte: e cioè si tratta di evitare le associazioni di idee le quali sono consentite, suggestive, utili, interessanti in una tavola rotonda, ma sono meno producenti in un'Assemblea legislativa e ritardano di molto il nostro lavoro.

Come ho ricordato giovedì scorso, la procedura che seguiamo è stata scelta dalla Commissione, non è stata imposta e nemmeno suggerita da qualcuno; essa consiste nell'esaminare i singoli articoli per demandare alla sottocommissione gli aspetti controversi, affinché di studi più dettagliatamente e giunga a delle conclusioni da riproporre alla Commissione. È stata l'intera Commissione a scegliere questa, che indubbiamente è la via più lunga, una strada inconsueta, perchè quando è stata costituita una sottocommissione evidentemente è suo compito vagliare un provvedimento articolo per articolo. Comunque, così ha deciso la Commissione. Ma, ora si tratta — in sostanza — di decidere se dobbiamo seguire questa via, oppure se desideriamo varare una legge-delega. Non è che sia facile impresa neppure questa, anche se costituirebbe senz'altro una strada meno lunga dell'altra. Io credo che, essendoci già stata una decisione, si debba seguire la strada scelta: ossia l'esame da parte della Commissione degli articoli singolarmente presi.

Ciò premesso, ricordo che la scorsa settimana abbiamo approvato l'articolo 6.

L E O N E , *relatore*. Data la presenza di un Sottosegretario che è anche un autorevole giurista, vorrei richiamarmi ad una promessa cortesemente e generosamente fatta dal Guardasigilli per sollecitare una collaborazione da parte degli uffici legislativi e degli altri organi del Ministero, in quanto, lo confesso, mentre i concetti riesco a formularli, non mi è mai riuscito di tradurli in una norma giuridica.

Ciò premesso, ritengo opportuna una sia pur brevissima retrospettiva su quanto abbiamo deliberato nel corso della precedente

seduta, in modo da richiamare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario su alcuni problemi che abbiamo demandato all'esame della Sottocommissione e che esigerebbero una spiegazione da parte del Ministero.

Cominciamo con l'articolo 1, destinato a sostituire l'articolo 2 del Codice penale. Nell'ultimo comma del testo governativo si prospettano le ipotesi della mancata ratifica di un decreto-legge o di sua ratifica con emendamenti o di dichiarazione di incostituzionalità di una legge. Sono stati qui sollevati moltissimi dubbi sulla opportunità dei provvedimenti proposti, tanto che si è manifestato l'orientamento di una loro soppressione. Sarebbe perciò opportuno che il Governo nella prossima seduta ci fornisca eventuali ulteriori elementi a sostegno della tesi di un maggior allargamento delle ipotesi di mancata ratifica di un decreto-legge o di invalidazione di una legge.

Secondo punto, ancor più importante: l'ultimo periodo dello stesso comma finale di questo articolo 1 introduce la definizione di commesso reato ai fini del tempo. Come il sottosegretario Dell'Andro sa, il Codice definisce il *locus del commissi delicti*, non il *tempus*. A questo proposito si è ritenuto — a differenza di quanto io stesso avevo pensato in un primo momento (ma poi mi sono convinto che era inesatta la mia intuizione) — che la definizione del *tempus commissi delicti* sia valida non per tutte le ipotesi del nuovo articolo 2 del Codice penale, ma soltanto per quelle dell'ultimo comma, ossia in funzione della mancata conversione di un decreto-legge o di sua ratifica con emendamenti o di invalidazione di legge. Senonchè è sorta una serie di problemi sulla più opportuna formulazione di questo concetto, per cui pregherei il sottosegretario Dell'Andro di studiarne una in rapporto alla *mens legis* del Governo, dato che la relazione scritta in alcuni punti non è molto approfondita (ma ho spiegato come il disegno di legge sia stato presentato in *articulo mortis* dal Governo del tempo e quindi come non si possa far carico a quest'ultimo se la relazione risulta talvolta affrettata).

È sorto poi il problema dell'estradizione per transito. L'articolo 6 del disegno di legge

governativo introduce in effetti una normativa nuova, che noi riteniamo opportuna, concordando sulla necessità di lasciare al Governo la discrezionalità di consentire il transito. Peraltro, per quanto riguarda l'accertamento sorge, o mio avviso, un problema di garanzia giurisdizionale. Perciò pregherei il sottosegretario Dell'Andro di studiare la formulazione di un articolo che, mantenendo fermo il concetto della discrezionalità del Ministro di grazia e giustizia a concedere l'assenso al transito per estradizione, configuri un congegno snellissimo per quel che attiene all'accertamento, che potrebbe essere ad esempio rappresentato dalla Sezione istruttoria di Roma e che, comunque, sia in grado di offrire ogni garanzia giurisdizionale.

Poi ci siamo addentrati nell'esame del sistema delle pene. Io ho sottolineato l'importanza dei problemi concernenti le pene accessorie; il collega Petrone ed altri hanno impostato il problema delle pene principali, che si articola soprattutto sull'interrogativo: conservare o no l'ergastolo? Io sono favorevole alla conservazione dell'ergastolo, anche perché oggi, con l'istituto della liberazione condizionale, l'ergastolo conserva più che altro il valore di una minaccia intimidatoria; di fatto, se vi è buona condotta da parte del condannato, nessuno finisce per spiare questa pena. Comunque, essendo risultata la questione controversa — perchè sempre lo è stata, lo è e lo sarà — prego la Commissione di non indugiare con lunghe discussioni, ma di risolverlo in un'apposita seduta con votazione se non addirittura di rinviarlo all'Assemblea.

Fu poi osservato, con un'ampia panoramica, che il sistema delle pene è certamente eccessivo, opinione che condivido, precisando che in Italia non è tanto il problema dei massimi a preoccupare quanto quello dei minimi, perchè si tratta di misure sproporzionate all'entità del reato e soprattutto inadeguate, non congeniali alla funzione della pena che è di rieducare. Se dobbiamo fare un Codice *ab imis* (ma mi pare che la Commissione molto ragionevolmente sia d'accordo su una riforma novellistica), dovremmo

cominciare col ritoccare le singole pene. Ma si tratterebbe di un compito pesantissimo. D'altro canto non possiamo ignorare che se i giudici si attengono nel 90 per cento dei casi ai minimi di pena non è per lassismo giudiziario, bensì per un'obiettiva interpretazione della coscienza giuridica e giudiziale del Paese. Secondo me, noi potremmo, attraverso qualche istituto generale, dare la possibilità al giudice di scendere al di sotto dei minimi attuali. Un congegno del genere già esiste (e devo dare atto al sottosegretario Dell'Andro, che mi offrì una preziosa collaborazione in materia) per il reato continuato, formula che presenta ancora qualche difficoltà, che registra ancora qualche controversia, ma che, come principio, è indubbiamente eccellente, tanto è vero che, in base alle segnalazioni che ho avuto, molti autorevoli giuristi l'hanno accolto favorevolmente, in un momento in cui la giurisprudenza della Cassazione è oltremodo restrittiva. Sostenni, da solo, molti anni fa, che è possibile il reato continuato anche nel caso di concorso formale. La giurisprudenza ha sempre respinto questo principio, mentre qualche anno fa la Corte costituzionale, sia pure incidentalmente, ha ritenuto che fosse applicabile appunto anche al concorso formale. Solo la Cassazione, con una forma di coerenza degna di miglior causa, non cede su questo punto. Comunque, sono convinto che neppure questo è sufficiente: ci sono casi in cui, per un reato che non sia plurimo, il minimo della pena non soddisfa. Le carceri oggi — lo abbiamo detto la scorsa settimana ricordando i fenomeni di contestazione generale — sono popolate spesso di gente che espia 2-3 anni, senza dire di coloro che vi stanno per periodi minimi di 4-5 mesi in quanto l'istituto della grazia è tutt'altro che ben regolato nonostante la buona volontà di questo o quel Guardasigilli. Il fatto è che si va ancora in carcere per reati minimi. Lasciamo stare il caso del furto delle mele, perchè non dobbiamo concentrarci su questi episodi che, per costituire casi limite, possono sconcertare, ma non debbono essere presi come pietra di paragone. Ci sono però altri casi sui quali si deve meditare: per esempio sui peculati da 20.000 o 50.000 lire

o sulle truffe da 30.000 per i quali far espia-re una pena è ingiusto. Ecco perchè quando arriveremo a trattare di questo tema dovremo studiare la possibilità di ridurre le pene da un terzo fino alla metà e anche a due terzi per un'area maggiore di reati, caso per caso, evitando così il troppo gravoso lavoro di ritoccare le pene per ogni singolo reato. Quindi, nessun ritocco sulle pene principali, ma impegno per dare al giudice un miglior strumento in tema di riduzione dei minimi delle pene.

Per quanto riguarda le pene accessorie, sarei per un rivoluzionamento generale. Oggi, come è noto a tutti, esse scattano automaticamente. In alcuni casi l'automatismo è collegato al *nomen juris* del reato, per altri alla gravità delle pene. Io dubito moltissimo della validità dell'automatismo per le pene accessorie, anche per motivi di legittimità costituzionale e soprattutto ai fini del reinserimento sociale del reo: è inutile che si sostenga di perseguire tale fine quando poi, all'atto pratico, se ne decreta la morte civile aggravandogli automaticamente una pena magari già pesante con l'interdizione dei pubblici uffici. Come già ebbi a dichiarare nel corso dell'ultima seduta, durante la quale presentai anche una norma formulata affrettatamente e per il cui miglioramento formale potremmo ricorrere alla collaborazione del Ministero di grazia e giustizia, sono dell'avviso che l'istituto dell'automatismo delle pene accessorie si debba avere solo per l'ergastolo e per le pene gravissime.

In tutti gli altri casi cancellerei l'automatismo dell'interdizione, anche per i reati previsti dalla parte speciale, nella quale, come è noto, spesso è detto che le condanne per determinati reati comportano l'interdizione.

Confermo in proposito quanto ho detto la volta scorsa: in primo luogo il giudice deve avere il potere, quando stabilisce l'opportunità di infliggere l'interdizione in relazione ad un determinato reato, di specificare se il reo deve essere privato di ogni pubblico ufficio, del diritto di elettorato o di ogni altro diritto politico, dell'ufficio di tutore o curatore, delle dignità accademiche, di ogni

diritto onorifico, della capacità di assumere qualsiasi ufficio e così via.

L'interdizione non deve essere automatica e globale: bisogna creare una norma eccezionale per consentire alla legge di ridurre l'ampia sfera dell'interdizione e per stabilire che, poichè l'interdizione non ha un unico aspetto, ma si articola in tutte le ipotesi citate, il giudice ha facoltà di giudicare se tutte o soltanto alcune sono da applicare all'imputato.

Secondo: anche per i reati più gravi l'interdizione deve essere disposta caso per caso dal magistrato, perchè un giudice che si trovi a condannare un peculato minimo, se lo ritiene opportuno, deve poter decidere se aggiungere o no l'interdizione alla pena detentiva.

Se questo orientamento fosse condiviso da tutti, potremmo liberarci oggi stesso di tutto il complesso delle norme accessorie. Per esse si potrebbe arrivare ad una nuova formulazione ispirata ai principi più logici, nella quale potrebbero aiutarci, con la loro competenza, le sezioni tecniche del Ministero di grazia e giustizia.

P R E S I D E N T E . La via indicata dal senatore Leone mi pare sia la più opportuna. Le risposte che ci perverranno dal sottosegretario Dell'Andro in riferimento alle nostre due richieste: una per avere delucidazioni sulla prima parte del disegno di legge in discussione, la seconda per quanto concerne una nuova formulazione delle norme che regolano le pene accessorie, faciliteranno e concorreranno a rendere più chiaro, organico e completo il nostro lavoro.

Propongo anzi che venga riunita a breve scadenza la Sottocommissione, in modo che le delucidazioni e la nuova formulazione tecnica delle norme accessorie siano esaminate in quella sede prima che in Commissione.

L E O N E , relatore. Sono perfettamente d'accordo. Questo potrebbe avvenire subito dopo che il Ministero di grazia e giustizia ci avrà fatto pervenire il risultato del suo lavoro relativo alle nostre richieste. Il fatto che gli organi del Ministero provve-

dano alla stesura, alla formulazione tecnica delle norme, rappresenta per noi un gran vantaggio.

Devo dire che, per quanto mi riguarda, un lavoro simile rappresenta una vera fatica. Preferisco scrivere un libro piuttosto che formulare un solo articolo di legge. Si tratta di una tecnica tutta diversa. Appena il Ministero avrà fornito i risultati del suo lavoro, potrà riunirsi la Sottocommissione.

P R E S I D E N T E . Se il relatore lo crede opportuno, alla riunione della Sottocommissione potrebbe partecipare anche il Sottosegretario per la grazia e la giustizia.

L E O N E , relatore. Da parte mia non sussiste alcuna opposizione a questa eventualità, anzi ne sarei onorato.

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Vorrei innanzitutto ringraziare il relatore Leone per le cortesi espressioni che ha avuto nei miei riguardi. Sono io onorato di essere in questa sede.

Da parte mia sono convinto che quando c'è un relatore come il senatore Leone non c'è bisogno di nessuna delucidazione. Tuttavia sono a sua completa disposizione, principalmente per quanto riguarda l'aspetto tecnico della materia, cui ha più volte accennato.

P E T R O N E . Onorevole Presidente, riallacciandomi al suo discorso circa la necessità di snellire il nostro lavoro e renderlo più pratico e rapido, convengo che quanto lei chiede è ben giusto. Però devo far rilevare (e anche precedentemente se ne è discusso) che ancora sussiste qualche contrasto anche per le pene principali. Si arriverà indubbiamente ad una soluzione, comunque allo stato delle cose devo far presente che io personalmente non sono completamente d'accordo sulle tesi variamente sostenute, e mi riferisco anche al massimo della pena fissata dal Codice penale.

A mio avviso, infatti, non è giusto che il massimo della pena rimanga fissato in 30

anni. Si tratta di un concetto che urta con i principi fondamentali della nostra Costituzione e della nostra legislazione, i quali vogliono che la pena detentiva sia un mezzo per ottenere la reintegrazione nella società del reo attraverso la riabilitazione, l'educazione e il reinserimento nel lavoro. Dopo 30 anni un uomo ha la vita distrutta e la riabilitazione di cui sopra non è più possibile.

Si tratta di un punto molto importante che senza dubbio salterà fuori a suscitare polemiche, quando arriveremo alla stretta finale del nostro lavoro. Io proporrei, proprio per facilitare il nostro lavoro e come d'altra parte auspica il Presidente, di rimettere tutti i primi quindici articoli del presente disegno di legge all'esame della Sottocommissione che si sforzerà di raggiungere il massimo dell'accordo possibile tra le tesi; se qualche contrasto dovesse sussistere, quando ritorneremo in Commissione decideremo con il sistema della maggioranza e della minoranza, approvando definitivamente in senso democratico tutte quelle parti in contraddizione.

Per quanto riguarda le pene accessorie sono d'accordo di sottoporle all'esame della Sottocommissione alla luce delle delucidazioni e delle formulazioni tecniche che il Ministero vorrà all'uopo predisporre.

L E O N E , relatore. Potremmo anche lasciare aperto il problema del massimo della pena. Comunque personalmente sono contrario ad una riduzione della misura in cui esso è attualmente fissato. Proprio in questi giorni l'« *Avanti!* » sta conducendo un'inchiesta se non proprio ai fini del ripristino della pena di morte, almeno per puntualizzare cos'è la coscienza giuridica di fronte a certi efferati delitti.

Comunque accantoniamo questi due problemi: mantenimento dell'ergastolo e nuova elaborazione dell'intera normativa che riguarda le pene accessorie. E qui preghiamo il Sottosegretario di fare apprestare proprio una nuova disciplina, guardando anche alla parte speciale di cui ci occuperemo in seguito, perchè: 1) sia sancito che l'interdizione viene decisa dal giudice per le varie ipotesi; 2) a meno che non si tratti di una

pena gravissima, l'interdizione deve cessare di essere automatica e globale; 3) sia stabilita la possibilità della sospensione condizionale anche per le pene accessorie.

Mi pare che quest'ultima sia la cosa più importante. Si tratta ora di attendere che il Sottosegretario faccia pervenire una risposta per quanto riguarda le delucidazioni sulla successione delle leggi (articolo 1, comma quinto) e gli altri problemi, non esclusa una norma che introduca per il transito, in caso di estradizione da uno ad un altro Stato estero, una garanzia giurisdizionale circa gli aspetti e gli accertamenti delle condizioni.

P E T R O N E . Avevamo stabilito, per dare concretezza a quest'ultimo problema, che era necessario fare un accertamento comparativo sulla definizione del delitto politico.

L E O N E , *relatore*. A proposito del delitto politico esiste una norma *ad hoc* nel quadro della normativa che regola l'estradizione, ed io sarei per il rispetto della formula del disegno di legge governativo. Si chiese di far fare delle indagini: sappiamo che le convenzioni internazionali sull'estradizione sono abbastanza conosciute e stabiliscono che, in caso di reati politici, l'estradizione non è consentita. Inoltre le legislazioni estere definiscono variamente il reato politico. Il Sottosegretario potrà sottoporci in proposito qualche appunto.

Per il transito, quindi, noi stabiliamo la necessità di accertamenti in base alla convenzione internazionale e per le pene accessorie questa nuova formulazione.

Nella scorsa seduta il collega Maris comunicò di non condividere il disposto dello articolo 15 del presente disegno di legge. Io gli ho parlato privatamente ed egli ha cambiato parere. Si tratta di una norma che appartiene alla logica. Anche se non figurasse nel Codice sussisterebbe sempre perchè fa parte di un principio logico; quindi le sue argomentazioni circa i vari aspetti, ad esempio, della violenza privata, non trovano fondamento. Possiamo accantonare il problema, perchè posso garantire che il collega Maris non insisterà nella sua obiezione.

P E T R O N E . Se non vado errato si sostiene da parte di coloro che intendono mantenere la pena dell'ergastolo che supplirebbe l'istituto costituzionale ai fini della riabilitazione e del recupero. Però all'articolo 9 del presente disegno di legge questo principio non è recepito.

L E O N E , *relatore*. Lo possiamo recepire senz'altro. Possiamo anche pregare il sottosegretario Dell'Andro di fare apprestare un nuovo testo dell'articolo 22 in cui venga appunto recepito.

M A N N I R O N I . Ai fini della chiarezza soltanto, vorrei fare una precisazione. Credo che tutti siamo consapevoli dell'importanza del lavoro che stiamo espletando e della responsabilità che ci incombe, perchè stiamo ritoccando un codice che non è una leggina qualsiasi. Quindi, quello che in altri casi può sembrare una perdita di tempo, mi pare che in questo caso non possa essere considerato tale.

P R E S I D E N T E . Se il collega Mannironi fosse stato presente alla scorsa seduta (sappiamo peraltro che è venuto ed ha dovuto poi assentarsi perchè in Aula si discuteva il problema del banditismo in Sardegna, che lo interessa particolarmente) si sarebbe reso conto che il mio suggerimento e la mia preoccupazione sono in fondo espressione dell'opinione di tutti gli altri colleghi.

M A N N I R O N I . Mi scuso con il Presidente ed anche con tutti i presenti se ripeto in Commissione cose già dette, ma ognuno di noi ha le sue apprensioni. Forse tutta la premessa che ho fatto poteva essere evitata. Voglio comunque scendere al concreto della materia che stiamo esaminando.

Per mia tranquillità, io desidero cioè sapere anzitutto da lei, signor Presidente, ed eventualmente dai commissari e in particolare modo dal relatore, se la discussione che fino a questo momento si è svolta sul gruppo di articoli che vanno dal numero 7 al numero 15 può essere da noi considerata co-

me una direttiva oggi concordemente espressa dalla Commissione alla Sottocommissione che tale gruppo di articoli dovrebbe riesaminare, in relazione soprattutto alla questione delle pene principali e, in particolare, delle pene accessorie, di cui i senatori Leone e Petrone si sono particolarmente interessati.

L E O N E, *relatore*. Quando ci è possibile approvare un articolo o dargli nuova formulazione, tanto meglio; quando invece la complessità della materia rendesse ciò impossibile o comunque difficoltoso, ne demandiamo l'esame alla Sottocommissione la quale provvederà a formulare l'articolo e a riproporlo in questa sede.

Per quanto riguarda il gruppo dei primi quindici articoli, quindi, la nostra sarà una deliberazione che la Sottocommissione deve semplicemente porre in esecuzione, eccezion fatta per quei punti che noi dobbiamo rielaborare, quali il *tempus commissi delicti* e il reato politico.

Gli articoli successivi coinvolgono invece la causalità e le circostanze del reato, questioni sulle quali desidero richiamare la vostra attenzione, affinché i commissari possano su di esse prepararsi per la prossima seduta.

In sostanza, non sono molte le modifiche apportate dal disegno di legge nel gruppo di articoli dal numero 16 al numero 25.

P R E S I D E N T E. Però l'articolo 16 — a mio giudizio — introduce notevoli modifiche.

L E O N E, *relatore*. Saranno modifiche parziali, ma nessuna di grandissima importanza. E non potrebbe essere diversamente, perchè altrimenti si rischierebbe di scompaginare l'intero sistema, il quale invece mi pare funzioni, per quanto riguarda lo specifico aspetto del problema della causalità. D'altra parte, in materia di causalità non sarà mai possibile raggiungere un'opinione che sia definitiva e concorde, per cui è bene, fin che si può, lasciare le cose come stanno.

Per quanto riguarda invece la questione delle circostanze aggravanti, una modifica notevole viene apportata dall'articolo 19 del disegno di legge all'articolo 60 del Codice penale. Vige a tutt'oggi una situazione che non esiterei a definire allucinante, nel senso che le aggravanti vengono poste a carico dell'imputato, anche se da questi sconosciute; la modifica capovolge tale principio e stabilisce che le circostanze aggravanti vengono valutate a carico dell'agente solo se da questi conosciute, mentre quelle attenuanti vengono valutate a suo favore, anche se da lui sconosciute.

Sarà comunque necessario fermare la nostra attenzione sulla questione delle aggravanti. Abolirei per esempio il punto 2) dell'articolo 61 del Codice penale, in base al quale aggrava il reato « l'averlo commesso per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato ». A parte la contraddizione cui dà luogo (stabilendo di commettere dieci furti, vengo trattato meglio che se programmassi un falso per una truffa!), vi è da fare un rilievo che è frutto della esperienza cui finora ci siamo trovati di fronte, ed è quello relativo all'abuso che se n'è fatto, soprattutto al fine di creare quelle tali aggravanti — a noi note — per giungere alla obbligatorietà del mandato.

Dico questo per richiamare la vostra attenzione su talune delle riforme proposte: alcune introdotte nel disegno di legge, altre — come questa dell'abolizione del punto 2) dell'articolo 61 — le vado proponendo io volta per volta.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, il seguito della discussione e rinviato ad altra seduta restando nel frattempo affidato alla Sottocommissione l'esame degli articoli dal 7 al 15

La seduta termina alle ore 11,25.